

N. 01068/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01073/2016 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2016, proposto da:
Allstar Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lanaro e Franco Lovato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Rodondi in Brescia, via V. Emanuele II, 42;

contro

Comune di Castegnato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz, 13/C;

nei confronti di

Asilo Nido Privato "The Nappy Gang", non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione di diniego della comunicazione di inizio lavori, notificata il 22 luglio 2016;
- della deliberazione Giunta comunale n. 64/2014, nella parte in cui individua l'asilo nido quale luogo sensibile ai sensi della deliberazione Giunta regionale n. 1274/2014;

e per la condanna
del Comune al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castegnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso introduttivo depositato il 5 ottobre 2016, la Società ricorrente espone:

- di operare nel settore dell'installazione e uso di sistemi di giuoco disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 22.01.2010, avente ad oggetto il funzionamento dei sistemi di gioco Videolotterie (VLT) di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del TULPS;

- di aver sottoscritto un contratto con la società G. Matica S.r.l., ora Adria Gaming Network S.r.l. (con sede in Roma e concessionaria dell'Agenzia delle Dogane per l'attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante "VLT") avente ad oggetto l'autorizzazione alla raccolta di gioco lecito tramite i suddetti apparecchi;

- di aver altresì sottoscritto, con il benestare del concessionario, un contratto di locazione di un locale per ubicarvi una sala dedicata al suddetto gioco e sita in Castegnato (BS), via Padana Superiore n. 111/A;

- di aver presentato in data 24.05.2016 al suddetto Comune una C.I.L.A. avente ad oggetto opere interne presso tale fabbricato, consistenti nella realizzazione di poche intramezzature (pareti in cartongesso), installazione di nuove porte in legno e vetro e la realizzazione di una rampa esterna.

In data 9.06.2016, il Comune chiedeva alcune integrazioni alla documentazione depositata, fornite dalla ricorrente il 14.06.2016.

Lo stesso giorno, con nota prot. n.ro 20160007400, il Comune comunicava la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di inizio lavori per interventi in edilizia libera, in quanto "la Giunta Regionale, con delibera DGR n. X/1274 dei 24.1.2014 ha stabilito che l'installazione di nuovi apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo lecito sia possibile solo in locali situati ad una distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili".

Dopo l'invio delle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990, avvenuto a cura della Soc. ricorrente il 17.06.2016, in data 22.07.2016 perveniva il provvedimento definitivo di diniego motivato in quanto l'asilo nido sarebbe da considerarsi quale "struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario" e pertanto un luogo sensibile.

Avverso tale atto e la deliberazione giunta comunale n. 64/2014 in esso richiamata, **Allstar** deduce le seguenti censure:

1) illegittimità derivata del provvedimento di diniego per errata interpretazione della d.g.r. n. 1274/2014, nella parte in cui l'asilo nido viene considerato dalla delibera giuntale comunale n. 64/2014 una struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio sanitario e/o comunque un sito sensibile: in sintesi, si sostiene che l'asilo nido sia sì un servizio pubblico, ma che non possa essere considerato luogo sensibile in quanto "la

Regione Lombardia ha confermato l'esclusione dell'asilo nido dall'elenco di cui alla L. R. 8/2013, motivando ampiamente circa il fatto che l'asilo nido non rientra nei siti protetti in quanto escluso dal novero dell'elenco di cui alla DGR 1274/2014 e, in particolare, dall'art. 2 dell'allegato A della delibera citata”.

Secondo tale Allegato, l'asilo nido non potrebbe essere né un "istituto scolastico di ogni ordine e grado", né “una struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-assistenziale, essendo queste, per espressa indicazione, solamente quelle di cui alla definizione esplicitata all'art. 1, comma 2 della L. R. 12.3.2008 n. 3”.

A mente dell'art. 1 comma 2 L. 1044/1971, l'asilo nido persegue la finalità di temporanea custodia dei bambini finalizzata a facilitare l'accesso della donna al lavoro; mentre secondo la definizione data dal DPCM 29.11.2001 e, in parte, dal D. Lgs. 502/1992 recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'arti della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con "assistenza residenziale e semiresidenziale", si intende: "Il complesso integrato di interventi, procedure ed attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio, all'interno di idonei "nuclei accreditati" per la specifica funzione";

2) difetto di istruttoria del provvedimento di diniego, illegittimità derivata della D.G.C. n. 64/2014 nella parte in cui difetta di istruttoria sui luoghi sensibili e sulle ludopatie del territorio tale da determinare un effetto espulsivo del servizio pubblico del gioco lecito nel territorio di Castegnato; illegittimità derivata della l. r. 8/2013 e violazione della riserva di legge sul comparto giochi: pur ritenendo il primo motivo totalmente assorbente, la ricorrente lamenta che “con l'individuazione dei 10 siti sensibili da parte della Giunta

Comunale si è, di fatto, verificato un vero e proprio effetto espulsivo delle attività come quella condotta dalla ricorrente” (praticamente tutto il territorio del Comune di Castegnato non sarebbe idoneo ad accogliere queste forme di attività imprenditoriali, salvo le zone agricole e non urbanizzate).

La Giunta comunale non avrebbe eseguito “una accurata e approfondita istruttoria circa la necessità di indicare o escludere alcuni siti come sensibili” (tra cui l’asilo nido che sito sensibile non è), senza che a fondamento delle determinazioni giuntali esista “alcuno studio o statistica da parte degli enti competenti, ad esempio dell'A.S.L. o dei Servizi Sociali di recupero, che oggettivamente confermino quale sia il rapporto tra popolazione e casi di ludopatia” e senza che sia stato rispettato il principio di proporzionalità.

La Società ricorrente sostiene, poi, che gli atti comunali impugnati disattenderebbero i precetti discendenti dal complesso normativo posto *in subiecta materia* dal legislatore [il c.d. “decreto Balduzzi”; l’art. 1 comma 936 della legge di stabilità 2016; l’art. 14 comma 2 lett. “e” della Legge Delega fiscale n. 23 dell’11.03.2014], e cioè: a) regolamentare e non inibire; b) regolamentare in maniera identica per l’intero territorio nazionale; c) rendere gli enti territoriali - con il meccanismo della conferenza unificata ex art. 8 D. Lgs. 281/97 - partecipi alle scelte, senza vi siano forme autonome e disomogenee di atti normativi e amministrativi.

Infine, sarebbe di tutta evidenza il contrasto tra sopraggiunta normativa regionale e precedente normativa nazionale.

II. In data 4 novembre 2016 e in vista della Camera di consiglio (9 novembre 2016) di trattazione dell’incidente cautelare, **Allstar** ha depositato ulteriore documentazione.

In pari data, si è costituito il Comune di Castegnato, depositando a sua volta documentazione nonché memoria in cui:

a) eccepisce la tardività dell'impugnazione della Giunta Comunale n. 64 del 30 aprile 2014, pubblicata all'Albo Pretorio comunale fino al 17 maggio 2014, e la conseguente improcedibilità dell'impugnativa del provvedimento di diniego del 13 luglio 2016 “che della deliberazione locatizzativa costituisce mera attuazione”, poiché “quando la ricorrente presentava la comunicazione di inizio lavori in data 25 maggio 2015 (*recte*: 2016), ben sapeva o poteva sapere che, da oltre un anno, l'immobile in cui la ricorrente intendeva avviare l'attività di gioco rientrava nella fascia di distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”;

b) replica nel merito:

- che il quadro normativo e interpretativo regionale (L.R. n.8 del 2013; Delibera di Giunta Regionale n. 1274/2014; delucidazioni regionali a FAQ sulla medesima delibera) “di fatto esclude per i Comuni qualsiasi esigenza istruttoria ulteriore rispetto alla mera individuazione delle distanze rispetto ai luoghi sensibili per come individuati dalla DGR”;

- che l'asilo d'infanzia sarebbe in ogni caso luogo sensibile in quanto ascrivibile al settore del *welfare*, come definito dall'art.1, co.2, della L.R. n. 3 del 2008 (insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali che costituisce la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1);

- che “la questione di presunta incostituzionalità della normativa lombarda sollevata da parte ricorrente” sarebbe insussistente anche alla stregua di una recente pronuncia del TRGA Bolzano (n. 359 del 2015).

III. Alla menzionata Camera di consiglio del 9 novembre 2016, questa Sezione ha assunto l’ordinanza n. 736/2016, con cui ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente e fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 21 marzo 2018, così testualmente motivando:

<<Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, introdotta dal Comune, non sia, prima facie, fondata, atteso che non è stato fornito alcun principio di prova che la ricorrente potesse vantare un interesse concreto ed attuale all’impugnazione sin dall’approvazione della deliberazione Comunale n. 64/2014 o, comunque, prima del rigetto della CILA;

Premesso:

- che l’articolo 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico», ha stabilito che «Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.»;

- che, poiché la determinazione delle distanze dai luoghi c.d. “sensibili”, preordinata alla tutela dell’interesse pubblico alla tutela della salute, incide in

modo sostanziale e diretto sulla libera iniziativa economica, l'elencazione di detti (luoghi) ivi contenuta deve ritenersi tassativa, dovendosi di conseguenza escludere l'interpretazione in via analogica;

- che, conseguentemente, alla Giunta regionale doveva ritenersi demandata la sola possibilità di definire, entro il limite fissato dalla legge, la distanza minima tra i luoghi destinati alla collocazione di nuovi apparecchi di gioco e i "siti sensibili", così come individuati dalla legge;

Dato atto che l'art. 2 dell'allegato A) alla D.G.R. 1274/2014 ha vietato l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo che si trovino entro 500 metri dai seguenti "luoghi sensibili": a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, b) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale; c) impianti sportivi, d) strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, e) strutture ricettive per categorie protette, f) luoghi di aggregazione giovanile, g) oratori;

Considerato:

- che, come dalla stessa Regione chiarito nella sezione del proprio sito istituzionale dedicata alla disciplina del gioco d'azzardo, nella categoria degli "istituti scolastici" non possono farsi rientrare gli asili nido, in quanto appartenenti al sistema del welfare e non dell'istruzione;

- che il riconoscimento dell'appartenenza al sistema del welfare non vale ex se a giustificare la classificazione dell'asilo nido come "struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario" (definizione di

cui alla legge regionale 8/2013), non essendo direttamente assimilabile l'attività di cura svolta a favore di minori della fascia di età 0-3 anni a quella propria dei suddetti ambiti;

- né a diverso avviso può indurre l'uso, solo nell'allegato alla D.G.R. 1274/2014, dell'espressione "socio – assistenziale" nel riportare il riferimento alle "strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3", essendo sottratta alla competenza della Giunta regionale la possibilità di ampliare le categorie dei "siti sensibili" individuati dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia assistito, prima facie, da sufficienti elementi di fumus boni iuris tali da giustificare la richiesta misura cautelare>>.

IV. Di tale ordinanza il Comune di Castegnato ha chiesto la revoca ex art. 58 c.p.a. con istanza depositata il 28/03/17, in cui si deduce:

“- che, successivamente all'emissione del suddetto provvedimento e nelle more del giudizio, l'art. 13, co. 1, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, ha apportato la seguente modifica all'art. 5, co. 1, L.R. 21 ottobre 2013, n.8: “dopo le parole «da istituti scolastici di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «asili nido d'infanzia»”;

- che, pertanto, a seguito di tale modifica legislativa, “sono mutate le circostanze di cui è causa che l'art. 58 c.p.a. qualifica come presupposto indefettibile per poter chiedere la revoca del provvedimento cautelare, in quanto gli asili nido d'infanzia sono ora - senza più dubbio interpretativo alcuno - ricompresi tra i luoghi sensibili rispetto ai quali è vietata la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito entro le prescritte distanze, derivando perciò la necessità di una revisione di quanto statuito con l'ordinanza

n.736/2016, fondata sulla non inclusione di tali asili tra i "luoghi sensibili" e fermare, altresì, i lavori edilizi della società ricorrente”.

V. Con successiva memoria depositata il 14 aprile 2017, la Società ricorrente ha dedotto a sua volta che:

i) l’istanza di revoca presentata dal Comune sarebbe inammissibile sotto il duplice profilo della mancata impugnazione dell’ordinanza di cui si chiede la revoca e della insussistenza dei presupposti ex art. 58 c.p.a.;

ii) i lavori di adeguamento attivati con CILA sono terminati il giorno 22.12.2016, come da dichiarazione asseverata eseguita dal Direttore dei Lavori;

iii) la struttura controinteressata non sarebbe “un asilo nido d’infanzia in senso proprio del termine, bensì è una Associazione di Promozione Sociale”, come risulterebbe da “una interrogazione eseguita presso all’Agenzia delle Entrate utilizzando la P. IVA”;

iv) dalla consultazione dell’albo pretorio del Comune di Castegnato tale associazione non risulta iscritta alle associazioni comunali, anche se è una associazione del territorio; dal Piano di Offerta Formativa e di Diritto allo Studio 2016/2017 del sito Istituzionale del Comune di Castegnato essa non risulta neppure tra i nido d’infanzia comunali, né tra quelli convenzionati;

v) per come la stessa controinteressata si pubblicizza sul portale RETEIMPRESA, si tratterebbe di una Associazione di Promozione Sociale che svolge attività di c.d. baby parking;

vi) l’asserito asilo nido sarebbe insediato urbanisticamente in una abitazione civile privata, classata al Catasto Fabbricati come A2;

vii) in ogni caso, sarebbe dubbia la costituzionalità della l.r. 8/2013 nella parte in cui determina, anche con l’intervenuta novella, un effetto espulsivo e

preclusivo all'insediamento del gioco lecito sul territorio: sul punto si richiama l'ordinanza 22.7.2015, n. 54 con cui il TAR Puglia ha sollevato questione di costituzionalità di analoghe disposizioni legislative della Regione Puglia.

VI. Alla Camera di consiglio del 20/04/17, ove l'istanza *de qua* è stata chiamata per la trattazione, il Collegio ha assunto l'ordinanza n. 541/2017, di cui si riportano le considerazioni e statuizioni contenute ai capi 4 e seguenti:

<<4. Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.

4.1. parte ricorrente ha comprovato in causa l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 22 dicembre 2016; ciò depotenzia l'istanza di revoca presentata dal Comune e motivata anche con l'esigenza di "fermare i lavori edilizi della società ricorrente", con la conseguenza di esimere il Collegio dal dare corso alla trattazione di questa istanza, tanto nel merito quanto nei profili in rito sollevati dalla società ricorrente;

*4.2. sia le sopravvenienze normative poste alla base dell'istanza medesima, sia i nuovi elementi fattuali adottati da **Allstar** impongono, viceversa, di passare direttamente - come peraltro rappresentato dal Presidente ai difensori delle parti nel corso dell'odierna camera di consiglio - alla fase di trattazione del merito del ricorso, anche anticipatamente rispetto all'udienza pubblica del 21 marzo 2018, in precedenza fissata con la menzionata ordinanza n. 736/2016;*

*4.3. a tal fine può essere utilmente fissata l'udienza pubblica del 12 luglio 2017 e in funzione della delibazione collegiale da svolgere in quella sede si ravvisano le seguenti esigenze istruttorie, occasionate anche dalle documentate difese dispiegate da **Allstar** il 14 aprile 2017:*

a) entro il 31 maggio 2017, il Sindaco del Comune di Castegnato dovrà depositare in giudizio dettagliata relazione sui seguenti punti:

a1. se l'Asilo nido privato "The Nappy gang" figuri nell'elenco delle associazioni comunali e nel Piano comunale di offerta formativa per l'anno scolastico in corso;

a.2. se in ogni caso l'Asilo nido risulti provvisto di autorizzazione comunale o altro allo svolgimento della propria attività ovvero se e quando abbia provveduto a segnalare al Comune l'attivazione e il periodico svolgimento della stessa;

a.3. quale sia la destinazione urbanistica dell'immobile in cui si svolge detta attività del suddetto asilo nido;

a4. quali siano le modalità di accesso da parte dell'utenza (iscrizione o meno per l'anno scolastico, ecc.), di fruizione temporale del servizio (se continuativa, occasionale e per quale arco di tempo); di svolgimento dell'attività stessa (numero e qualificazione del personale impiegato); quale sia il numero di minori iscritti in via continuativa e di minori frequentanti in via occasionale.

In relazione al punto a.1. dovrà essere allegata dichiarazione/certificazione del Segretario comunale; in relazione al punto a.2. dovrà essere allegata dichiarazione/certificazione della Responsabile dell'Ufficio pubblica istruzione; in relazione al punto a.3. dovrà essere allegata certificazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed edilizia privata; in riferimento al punto a.4. dovrà essere allegata relazione e verbale di sopralluogo a cura del Responsabile gestione associata della polizia locale;

b) entro il medesimo termine del 31 maggio 2017, il legale rappresentante dell'Asilo nido privato dovrà depositare in giudizio i seguenti chiarimenti e/o documenti, ai sensi dell'art. 63 codice del processo amministrativo:

- b.1. copia delle autorizzazioni di cui sia in possesso ai fini dello svolgimento dell'attività di cui si tratta;*
- b.2. copia dell'atto costitutivo dell'associazione e del suo riconoscimento quale associazione di promozione sociale;*
- b.3. copia degli adempimenti effettuati presso l'Agenzia delle entrate ai fini dell'osservanza degli obblighi fiscali (apertura partita Iva ecc.) e delle dichiarazioni presentate alla stessa Agenzia nel 2016 e nell'anno in corso;*
- b.4. ogni altro chiarimento che ritenga utile in ordine alle caratteristiche dell'attività esercitata e alle sue modalità di svolgimento>>.*

VII. In adempimento a tale incombenza istruttorio, il Comune di Castegnato ha depositato il 29 maggio 2017 la seguente documentazione:

- A) Relazione del Responsabile del Servizio Area Affari Generali dott.ssa Gozzini, con allegazioni di riferimento (da A.1 a A.5);
- B) Attestazione di conformità urbanistica;
- C) Statuto ed atto costitutivo "The Nappy Gang";
- D) Dichiarazione relativa al regime fiscale asilo "The Nappy Gang".

Nessuna documentazione ulteriore è stata depositata direttamente dall'Asilo Nido "The Nappy gang".

VIII. Di seguito si dà brevemente conto dei principali contenuti della documentazione depositata dal Comune.

VIII.1. Nella relazione 5 maggio 2017, la Responsabile Area affari generali Dott.ssa Ornella Gozzini espone che:

- l'Asilo nido privato "The Nappy Gang" è un'Unità di Offerta Sociale ai sensi della normativa regionale n. 3 del 12/10/2008, gestita dall'Associazione di

promozione sociale The Nappy Gang con sede legale in via Mangano, 15 a Castegnato P.IVA 98159520174;

- non risulta che abbia richiesto l'inserimento nell'Albo delle Associazioni tenuto dal Comune di Castegnato e pubblicato sul sito web www.comune.castegnato.bs.it;

- l'Asilo Nido "The Nappy Gang" ha inoltrato in data 15/07/2013 la "Comunicazione Preventiva al Funzionamento" che è stata protocollata al nr. 8104 del 22/07/2013 e che a tutti gli effetti sostituisce l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge 1/86;

- il piano dell'offerta formativa riguarda l'obbligo scolastico e trattandosi di Nido non è previsto;

- in data 15/12/2016 è stata approvata l'attuale convenzione in essere per l'anno 2016/2017 con il Comune.

Oltre agli atti sin qui menzionati, la Responsabile allega, poi, per completezza l'ultima ispezione effettuata dall'ASL in data 8/06/2016.

VIII.2. Nella menzionata Comunicazione Preventiva al Funzionamento protocollata il 22/07/2013, si indica che l'Unità d'offerta Sociale è adibita a "micronido" di cui alla Delibera Giunta regionale 20588 dell'11.2.2005; è idonea ad accogliere 10 utenti e l'inizio dell'attività decorrerà dall'1.9.2013.

VIII.3. Nella convenzione stipulata tra Comune e Associazione di Promozione Sociale "The Nappy Gang", della durata di un anno a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 ed eventualmente rinnovabile, si stabilisce all'art. 1 che il Comune di Castegnato acquista dalla predetta Associazione le prestazioni socio-educative erogate dalla stessa per n. 3 posti/bambino al costo concordato di euro 1.400, = annui per 2 posti e di € 700,00= annui per 1 posto.

VIII.4. Nel verbale di visita ispettiva in data 8/06/2016 della Commissione di Vigilanza dell'ATS di Brescia si legge tra l'altro quanto segue:

- * Posti autorizzati: n.11 (3 mesi -36 m); Bambini presenti al momento del sopralluogo: n. 10; bambini iscritti :15;
- * manca la documentazione relativa all'agibilità;
- * manca relazione di collaudo dei requisiti acustici;
- * manca l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- * articolazione della struttura: 9 posti di capacità ricettiva e mq. 77,46 di superficie utile netta complessiva reale.

Le conclusioni della visita ispettiva sono le seguenti:

“- la struttura è in possesso dei requisiti gestionali ed organizzativi prescritti dalla vigente normativa per n. 9 bambini;

- la struttura è in possesso delle certificazioni attestanti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi (ove previsto) igiene, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, nonché quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Si resta in attesa, per chiusura definitiva del verbale, delle seguenti certificazioni:

- certificazione di agibilità*
- certificazione di protezione acustica*
- certificazione di protezione contro le scariche atmosferiche.*

Il presente verbale, composto da n. 12 pagine viene redatto in duplice copia, una delle quali resta agli atti della struttura e una inviata in Comune”.

VIII.5. Con dichiarazione 10 maggio 2017, il Responsabile comunale dell'area tecnica attesta “che l’attività svolta dall'Asilo Nido Privato "The Nappy Gang" è compatibile con la destinazione urbanistica ove è ubicato trattandosi di funzioni terziarie”.

VIII.6. Risulta poi prodotto lo Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “The Nappy Gang”, costituita il 25 gennaio 2011.

VIII.7. Con atto in data 25 maggio 2017 la Presidente di detta Associazione dichiara che “in riferimento alla legge 07 dicembre 2000 n. 383 che regola le A.P.S. le suddette sono esenti dal versamento iva e da altri obblighi fiscali”.

VIII.8. Risulta, infine, depositato il rendiconto economico al 30 aprile 2016 che evidenzia Entrate per 32.362,00 euro; Uscite per 32.038,11 euro con un avanzo di gestione di € 323,89.

IX. In vista dell’odierna udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato propria memoria il 9 giugno 2017 e il successivo 22 giugno 2017 **Allstar** ha prodotto memoria di replica.

In precedenza, **Allstar** aveva prodotto ulteriore documentazione in data 30 maggio 2017, tra cui una comunicazione preventiva di “The Nappy gang” per l’esercizio delle strutture di cui all’art. 4 L.R. 3/2008, recante la data del 20 maggio 2015 e protocollata dal Comune il 25 maggio 2015, sub n. 5554.

In tale ulteriore comunicazione si dichiara che l’Unità di offerta sociale di cui si tratta è adibita ad Asilo Nido (e non a micronido), che è idonea ad accogliere 11 utenti e che l’inizio dell’attività decorrerà dall’1.6.2015.

Tale documento è stato rilasciato dal Comune ad **Allstar** a seguito di istanza di accesso di quest’ultima.

IX.1. Nella memoria 9 giugno 2017, **Allstar** si occupa essenzialmente (e criticamente) dell'adempimento comunale all'ordinanza istruttoria n. 541/2017 e invoca *<il principio del "tempus regit actum" rispetto all'errata qualifica - e poi all'individuazione - dell'Associazione di Promozione Sociale come asilo nido>*.

Dirimente sul punto sarebbero la D.G.R. 20588/2005 del 11.2.2005 (menzionata dalla stessa ATS di Brescia quale normativa di riferimento) e i parametri ivi indicati per le varie classificazioni di offerta formativa per la prima infanzia: l'asilo nido, infatti, ha una capacità ricettiva che va dagli 11 ai 60 posti, ma con delle prescrizioni assai stringenti, anche di carattere urbanistico, mentre l'ATS di Brescia certifica che la struttura è in possesso dei requisiti gestionali ed organizzativi prescritti dalla vigente normativa per n. 9 bambini: e 9 bambini significa rientrare nella casistica del c.d. "micro nido".

IX.2. Nella propria memoria depositata in pari data, il Comune ribadisce:

- che l'asilo d'infanzia sarebbe in ogni caso luogo sensibile in quanto ascrivibile al settore del *welfare*;
- che l'asilo nido, poiché appartenente al *welfare* e costituente struttura semiresidenziale (nel quale albergano diverse categorie di soggetti per numerose ore al giorno), sarebbe certamente rientrante nell'art.1, co.2, della L.R. n.3 del 2008.

E precisa che:

- il sopravvenuto art. 13, co. 1, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34, avrebbe apportato, con la modifica all'art. 5, co.1, L.R. 21 ottobre 2013, n.8 (secondo cui, "dopo le parole «da istituti scolastici di ogni ordine e grado,» sono aggiunte le seguenti: «asili nido d'infanzia»"), un mero chiarimento

interpretativo di un principio ritenuto dalla difesa comunale già chiaro nel testo originario;

- si tratterebbe di modifica di natura prettamente interpretativa (costituzionalmente orientata e meramente integrativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado con gli asili nido d'infanzia) rispetto all'immutato principio normativo di cui al citato art.5, co.1, il quale già stabiliva che, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP (Gioco d'azzardo patologico), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da una serie di c.d. siti sensibili;

- l'istruttoria ordinata dal Tribunale avrebbe dimostrato che la struttura *de qua* risponde alla definizione normativa, “dacché l'asilo d'infanzia è autorizzato, convenzionato (con il Comune) e vigilato dalle P.A. preposte (Comune ed ATS), oltre che compatibile con le destinazioni di zona, entrando, a pieno titolo, nel circuito comunale di gestione dei servizi per la prima infanzia”.

IX.3. A queste ultime argomentazioni ha replicato **Allstar** con la memoria depositata il 22 giugno 2017, in cui in particolare si insiste sul carattere non interpretativo della novella normativa di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) L.R. 34/2016 che - essendo entrata in vigore il 30.12.2016 - in ossequio al principio del *tempus regit actum* non potrebbe, comunque, essere applicata al caso di specie, in cui i lavori di adeguamento del locale da adibire a VLT sono terminati il 22.12.2016.

X. Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue in fatto, in rito e nel merito.

XI. La prima circostanza (giuridico)fattuale da indagare concerne, proprio in ordine logico-giuridico, l'esatta portata e valenza dei due provvedimenti impugnati.

XI.1. Sotto un profilo formale, la deliberazione giunta comunale 30 aprile 2014, n. 64 reca innanzitutto nell'oggetto la dizione "presa d'atto della planimetria comunale relativa alla determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito"; la dizione "prendere atto" compare poi ai primi due punti del dispositivo, in riferimento:

- il n. 1, all'allegata planimetria di cui sopra, redatta dall'Ufficio tecnico comunale e relativa all'individuazione di 10 siti sensibili (tra cui, al n. 10 figura l'Asilo Nido di cui è causa);

- il n. 2, alla pure allegata "rilevazione dei giochi elettronici presso i pubblici esercizi" all'interno del territorio comunale, redatta dall'Ufficio di Polizia Locale il 25.11.2013 e recante il loro numero e tipologia.

XI.2. Sotto un profilo sostanziale, le scarse premesse della deliberazione giuntale sono composte, per la quasi totalità, da un mero richiamo alla più volte qui citata deliberazione Giunta regionale 24.1.2014, n. 1274 e da una serie di "visti" riferiti - oltretutto alle menzionate planimetria e rilevazione - allo Statuto comunale, al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e al parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Quanto al resto, l'unico passaggio che non si riduca a un mero richiamo ad altri atti o riferimenti normativi presenta una formulazione tautologica, asettica e a-valutativa, quale: "ritenuto opportuno formalizzare con il presente provvedimento la determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la

nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito per mezzo di una planimetria grafica”.

Nessun cenno, neppure sintetico, si fa delle ragioni per cui venga qualificata “sito sensibile” la struttura denominata “Asilo Nido” e oggetto, *in parte qua*, della presente controversia.

XI.3. Siffatta (in)consistenza della deliberazione n. 64/2014 fa già di per sé sorgere seri dubbi sulla sua reale natura provvedimentoale.

In ogni caso, certamente tale atto non corrisponde ai dettami di quanto indicato dalle “delucidazioni regionali” depositate dalla difesa comunale sin dalla sua costituzione in giudizio del 4 novembre 2016, delucidazioni su cui la stessa difesa comunale fa più volte leva nei propri scritti difensivi (pagg. 4 e 5 memoria di costituzione; pag. 2 memoria conclusionale 9 giugno 2017).

Invero, in risposta al gruppo di FAQ indicato come “*individuazione dei luoghi sensibili*” le medesime delucidazioni precisano che detti luoghi sensibili possono essere individuati, alternativamente:

- “*in occasione della eventuale presentazione di richiesta di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*”;
- ovvero “*si può anche provvedere alla ricognizione dei luoghi sensibili mediante un provvedimento di carattere generale*”, provvedimento che “*può essere rappresentato (...) da una motivata deliberazione della Giunta comunale*”.

Motivata deliberazione che, all'evidenza, non può essere ritenuta la n. 64/2014 della Giunta comunale di Castegnato.

XI.4. Viceversa, ad essere diffusamente motivata in ordine alle ragioni per cui il Comune abbia individuato quale sito sensibile la struttura “asilo nido” è la

comunicazione 13 luglio 2016 di diniego di CILA: in tale atto si ritiene, in primo luogo, condivisibile l'osservazione di **Allstar** (formulata in sede di contraddittorio procedimentale) circa la non identificabilità di tale struttura quale istituto scolastico; e si passa, poi, ad argomentare il perché essa debba essere individuata quale “struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario”.

La stessa comunicazione puntualizza espressamente che la richiesta di revisione di quanto stabilito deve riguardare la “delibera di Giunta e non il procedimento, che è stato completato e assunto in piena coerenza con gli atti amministrativi regionali e comunali vigenti, contro i quali è, peraltro, sempre possibile ricorrere in via amministrativa”.

La comunicazione 13 luglio 2016 si chiude poi con l'avvertenza che “contro la presente determinazione è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale”

XII. Da quanto precede, si possono, trarre le prime conseguente in rito.

XII.1. Invero, una volta accertato come la deliberazione giuntale n. 64/2014 sia sfornita di motivazione risulta giocoforza concludere che - tra le due ipotesi provvedimentali alternative, delineate dalle delucidazioni regionali - nella specie venga in rilievo la seconda, ovvero il provvedimento comunale assunto *ad hoc* “in occasione della eventuale presentazione di richiesta di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”.

In tal caso, l'impugnativa di quest'ultimo (diniego di CILA 13.7.2016) è ovviamente tempestiva e interamente in grado di “coprire” la pretesa dedotta in giudizio, stante l'irrilevanza - ai fini dell'individuazione dell'asilo nido *de quo* quale luogo sensibile - della precedente deliberazione giuntale n. 64/2014, con conseguente non necessità di una sua impugnazione.

XII.2. Al più, si può ritenere che – visto il rispettivo tenore di cui sopra si è dato conto – i due atti comunali (giuntale e *ad hoc*) di cui si tratta facciano tra loro “sistema” quanto all’Asilo nido, nel senso che la deliberazione giuntale vale quale individuazione generale dei siti sensibili in Castegnato (tra cui, appunto, l’Asilo nido) e l’atto 13.7.2016 vale quale indispensabile supporto motivazionale dell’individuazione di quest’ultimo: anche in tal caso, la contestuale impugnazione dei due atti tra loro indissolubilmente avvinti non può che essere considerata tempestiva, stante la tempestività dell’impugnativa del diniego in cui per la prima volta si esternano puntualmente le motivazioni dell’individuazione dell’Asilo nido quale sito sensibile e stante che questi due atti *simul stabunt e simul cadent*.

XIII.3. In entrambe le opzioni ermeneutiche appena prospettate, non può che essere disattesa - così completando/integrando la motivazione fornita *prima facie* in sede cautelare - l’eccezione comunale di inammissibilità (per tardività) dell’impugnazione della deliberazione giuntale n. 64/2014 e di conseguente improcedibilità (per difetto di interesse) dell’impugnativa del diniego di CILA 13.7.2016.

XIV.4. Le quali eccezioni andrebbero, peraltro, disattese anche sotto un altro profilo di natura più propriamente processuale: quello per cui il Comune di Castegnato - dopo aver espressamente segnalato, in tale diniego, non solo l’impugnabilità di quest’ultimo mediante ricorso in sede giurisdizionale, ma anche la ricorribilità dei provvedimenti regionali e comunali (tra cui evidentemente la deliberazione giuntale n. 64/2014, in precedenza indicata quale proprio presupposto) - non può ora sollevare, in tale sede giurisdizionale,

la rispettiva eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'impugnativa dell'uno e dell'altro atto.

E ciò per ragioni simmetriche a quelle per cui la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 2126 del 2016) e del Consiglio di Stato (sentenze Sezione IV, 21/12/2016, n. 5403; Sezione V, n. 1605 del 2015; Sezione III, n. 1855 del 2015) ritiene inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in appello dalla stessa parte che aveva adito la medesima giurisdizione amministrativa con l'atto introduttivo di primo grado, poiché tale regola processuale si basa sul divieto dell'abuso del diritto, quale è da considerare, a guisa di figura paradigmatica, il *venire contra factum proprium*.

XIV. Il secondo versante fattuale da indagare riguarda le risultanze dell'incombente istruttorio disposto con l'ordinanza n. 541/2017.

XIV.1. L'elemento decisivo (ancora una volta insieme giuridico e fattuale) che da tali risultanze emerge risiede indubitabilmente nelle conclusioni della visita ispettiva effettuata l'8 giugno 2016 dalla Commissione di vigilanza dell'ATS Brescia, visita dichiaratamente "*effettuata per verifica requisiti D.G.R. 20588/2005, Circolare n. 45 del 18/10/2005*".

Orbene, secondo tali conclusioni, sopra riportate *sub* VIII.4 :

a) la struttura *de qua* è in possesso, alla data suddetta, dei requisiti gestionali ed organizzativi prescritti dalla vigente normativa per n. 9 bambini, numero - soggiunge il Collegio - situato entro la soglia di 10 utenti corrispondente in base alla vigente normativa regionale (art. 4 comma 2 L.R. 3/2008 e d.g.r. 11.2.2005 n. 20588/2005) al micronido e non all'asilo nido (da 11 a 60);

b) in ogni caso, la struttura è priva del certificato di agibilità per l'esercizio di detta attività (oltre che di altre certificazioni), per cui il verbale non viene

definitivamente chiuso: e a tutt'oggi non risulta esserlo stato, se nella sua relazione 5 maggio 2017, di adempimento alla citata ordinanza istruttoria di questo T.A.R., la Responsabile Area affari generali del Comune di Castegnato definisce quel verbale come “l'ultima ispezione effettuata dall'ASL”.

Duplici è, dunque, la conseguenza da trarne:

aa) la prima, è che la struttura di cui si tratta non è un asilo nido, ma un micronido;

bb) la seconda e dirimente, è che, in ogni caso, si tratta di struttura priva a tutt'oggi del certificato di agibilità per l'esercizio in essa del relativo servizio disciplinato dalla specifica normativa regionale di settore.

XIV.2. Orbene, è del tutto evidente che - allorché il diverso *corpus* delle disposizioni regionali (legislative e attuative in via amministrativa delle stesse) individua i siti fisici definiti “sensibili”, rispetto ai quali applicare il rispetto della distanza di 500 metri per l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito - detta individuazione non possa che riguardare strutture perfettamente legittime e in regola con la normativa che ne prevedono l'esistenza, l'attivazione e il funzionamento.

Così non è nel caso di specie, ove non può certamente dirsi che la presenza e l'operatività della struttura (peraltro micronido e non asilo nido), gestita in Castegnato dall'Associazione “The nappy gang” ma sfornita della indispensabile agibilità, sia conforme alle vigenti disposizioni di legge e possa, dunque, essere legittimamente considerata un luogo sensibile rispetto al quale fare osservare la distanza minima di 500 metri per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

XIV.3. Ancora una duplice conseguenza occorre trarre da questa constatazione/considerazione:

1) la prima, è che la questione di costituzionalità della L.R. 8/2013, formulata e precisata da **Allstar** soprattutto al punto 5 della memoria 14 aprile 2017 deve essere disattesa, in quanto non ricorre nella specie il prescritto requisito della rilevanza, stante che - in difetto di una struttura conforme a legge e dunque astrattamente rientrante nella categorizzazione dei siti sensibili, operata dalla suddetta normativa legislativa regionale - non può neppure dirsi che di tale normativa qui si faccia questione.

In ogni caso, è sufficiente osservare *a fortiori* che recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, sollevate dal Tar Puglia con l'ordinanza 22 maggio 2015 n. 54, richiamata da **Allstar** nella citata 14 aprile 2017;

2) la seconda, è che i provvedimenti comunali impugnati, laddove qualificano come asilo nido la struttura *de qua*, risultano palesemente affetti dal vizio di difetto di istruttoria dedotto da **Allstar** con il secondo motivo di ricorso, in quanto attribuiscono la natura di asilo nido a una struttura che tale non poteva essere giuridicamente e legittimamente considerata (né può esserlo tuttora), in quanto priva di agibilità sia all'epoca della deliberazione giunta 2014, sia a quella del diniego di CILA 2016.

E al momento dell'adozione di tale ultimo provvedimento il Comune era già stato notiziato di questa e altre mancanze dalla Commissione di Vigilanza ATS Brescia che aveva espressamente disposto l'invio del verbale 8.6.2016 al Comune stesso.

XIV.4. Qualche precisazione si impone, tuttavia, a proposito dell'anzidetta censura.

Per come essa è formulata nell'atto introduttivo del giudizio, è vero che nel suo *incipit* si lamenta in senso generale la mancanza nella deliberazione di Giunta comunale di una preventiva, accurata e approfondita istruttoria “*circa la necessità di indicare alcuni siti come sensibili, vedasi l'asilo nido che sito sensibile non è*”, ma poi la censura stessa risulta articolata nella direzione:

- della mancata considerazione dell'impatto che la misura adottata avrebbe potuto avere su attività imprenditoriali come quella della ricorrente;
- dell'assenza di adeguata istruttoria in ordine alla effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio;
- della conseguenza sproporzionata della misura, cioè il divieto pressoché assoluto di aprire esercizi pubblici ove installare gli apparecchi di gioco lecito nel territorio del comune di Castegnato.

Solo nella memoria di replica 22 giugno 2017, **Allstar** deduce espressamente che dall'istruttoria si può concludere che “*la struttura sicuramente non è un asilo nido nel senso stretto del termine, né può essere annoverata tra le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito di welfare in quanto non riconosciuta a tale scopo dagli enti preposti (primo fra tutti la Regione Lombardia)*”.

Il Collegio ritiene ammissibile quest'ultimo “riposizionamento” della doglianza effettuato in corso di causa e in sede di memoria di replica non notificata.

Invero:

- solo l'istruttoria disposta dal Collegio ha consentito che emergessero gli elementi di fatto in ordine all'effettiva situazione (pregressa e attuale) che caratterizza la struttura *de qua*;

- e per tale istruttoria è stato determinante l'impulso di **Allstar** che nella propria memoria 14 aprile 2017 ha posto in dubbio sotto più profili (riepilogati al precedente capo V e supportati da documentazione probatoria di parte) che detta struttura stessa fosse effettivamente un asilo nido; tanto che tali "documentate difese" sono state espressamente richiamate dal Collegio nell'ordinanza n. 541/2017 e tenute in considerazione al fine di disporre il relativo approfondimento istruttorio.

Dunque, il complessivo onere difensivo di parte risulta così soddisfatto da **Allstar**, cui non potrebbe addebitarsi l'ulteriore onere supplementare di proporre, all'esito dell'adempimento al suddetto incombente, formali motivi aggiunti notificati per meglio indirizzare la (pur generale e già ritualmente dedotta) censura di difetto di istruttoria sulle caratteristiche intrinseche della struttura.

Caratteristiche che tanto nel procedimento amministrativo quanto nel presente giudizio innanzitutto il Comune ha dato per scontato fossero quelle di un asilo nido "a norma", cosicché tutto il *focus* della causa si era incentrato nella prima fase processuale sulla controversia squisitamente giuridica se la categoria astratta degli asili nido (e non quella determinata struttura operante in Castegnato) fosse o meno un sito sensibile.

Del resto, lo stesso Comune nulla ha eccepito (all'odierna udienza pubblica in cui la causa è passata in decisione senza discussione) in ordine all'ammissibilità

della suddetta puntualizzazione in *limine litis* della censura di difetto di istruttoria, formulata nel secondo motivo del ricorso introduttivo.

Inversamente a quanto espressamente affermato in detto ricorso (che attribuisce carattere assorbente al primo motivo), è tale censura a rivestire invece e all'evidenza - all'esito dell'incombente istruttorio e per come precisata nel successivo e ultimo scritto difensivo - carattere assorbente, poiché da tale incombenza risultano superate e "spiazzate" le residue censure del primo e secondo motivo, tutte volte a porre essenzialmente questioni di diritto con cui contestare, per l'appunto, che la categoria astratta degli asili nido possa essere considerata sito sensibile (primo motivo) o lamentare l'effetto espulsivo delle attività come la propria dal territorio comunale e il contrasto tra normativa regionale e normativa statale (secondo motivo).

XV. In conclusione, stante la fondatezza della censura di difetto di istruttoria nei sensi sopra precisati deve essere accolta la domanda impugnatoria proposta nel ricorso all'esame e, per l'effetto, gli impugnati provvedimenti devono essere annullati:

- la deliberazione giuntale n. 64/2014, nella sola parte in cui individua la struttura denominata "asilo nido" quale luogo sensibile;
- la comunicazione 13 luglio 2016, di diniego della comunicazione di inizio lavori.

Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria pure proposta in ricorso ma in termini assolutamente generici e di mero stile e con riserva di successiva quantificazione in corso di causa, quantificazione viceversa non effettuata da parte ricorrente.

Peraltro, va osservato che la concessione della misura cautelare da parte di questo Tribunale ha consentito alla Società stessa l'ultimazione dei lavori e che in corso di causa anche l'udienza di merito è stata anticipata alla data odierna.

Le spese di lite possono, tuttavia, essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo:

- a tale parziale, reciproca soccombenza;
- alle peculiari ragioni, sopra illustrate, dell'accoglimento della domanda annullatoria;
- alla pari peculiarità fattuale della vicenda di cui causa, che emerge con evidenza da quanto sin qui esposto.

Da ultimo, il Collegio intende, altresì, qui formulare un preciso *caveat* nei confronti del Comune di Castegnato, cui – per effetto della trasmissione del più volte citato verbale 8 giugno 2016 e, ora, dei rilievi formulati con la presente sentenza – incombe un preciso onere di vigilanza e intervento nei confronti della struttura gestita dall'Associazione “The nappy gang” e sita nel suo territorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e a tutti gli effetti specificati al capo XV della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:



Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giorgio Calderoni